DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1980

concernente la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata

(80/665/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che la produzione di patate occupa un posto importante nell'agricoltura della Comunità; che la resa di tale produzione è costantemente minacciata da organismi nocivi;

considerando che la protezione della coltivazione delle patate contro tali organismi nocivi è necessaria non solo per mantenere intatta la resa, ma anche per aumentare la produttività dell'agricoltura;

considerando che le misure protettive contro l'introduzione di organismi nocivi nel territorio di uno Stato membro avrebbero efficacia limitata se detti organismi non venissero combattuti simultaneamente e metodicamente in tutta la Comunità e se non si facesse quanto necessario per prevenirne la propagazione;

considerando che uno degli organismi nocivi più pericolosi per la patata è il «Corynebacterium sepedonicum (Spieck. e Kotth.), Skapt. e Burkh.», agente patogeno della malattia batterica denominata «avvizzimento batterico della patata»; che questa malattia si è manifestata in una parte della Comunità e che sussistono ancora alcuni focolai d'infezione di scarsa entità;

considerando che in tutto il territorio della Comunità la coltivazione delle patate è esposta ad un pericolo permanente, se non si adottano misure efficaci per prevenire l'insorgenza della malattia, per localizzarla e controllarla ai fini della sua eradicazione e per impedirne la propagazione;

considerando che, per conseguire tale scopo, occorre adottare misure minime per la Comunità; che gli Stati membri devono inoltre avere la possibilità di adottare misure supplementari o più rigorose, qualora esse risultino necessarie;

considerando che le misure minime devono tenere conto del fatto che la malattia può rimanere ad uno stato latente e non essere scoperta durante il periodo di crescita delle patate o di magazzinaggio dei tuberi, e che essa può quindi essere efficacemente combattuta soltanto mediante la produzione e l'impiego di tuberi-seme indenni da infezione; che è necessario effettuare accertamenti sistematici ufficiali per localizzarla; che la malattia non si propaga quasi mai alle patate durante la crescita; che essa può esistere nel periodo invernale in tuberi-seme provenienti da patate dimenticate (tuberi-seme spontanei); che la malattia si propaga soprattutto quando le patate sono in contatto con attrezzi utilizzati per l'impianto, la raccolta e la manipolazione, ovvero con imballaggi utilizzati per il trasporto e il magazzinaggio, contaminati in occasione di un precedente contatto con patate infette; che questi oggetti contaminati possono conservare il loro potere infettivo per un certo periodo di tempo dal momento della contaminazione; che la propagazione della malattia può essere ridotta o evitata mediante disinfezione degli oggetti in causa;

considerando che, per stabilire le modalità delle misure minime e per qualsiasi altra misura adottata dagli Stati membri per prevenire l'introduzione della malattia nel loro territorio, è opportuno stabilire tra gli Stati membri e la Commissione una stretta collaborazione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente istituito con decisione 76/894/CEE (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva riguarda le misure minime che devono essere adottate negli Stati membri per combattere l'avvizzimento batterico della patata provocato dal «Corynebacterium sepedonicum (Spieck. e Kotth.) Skapt. e Burkh.» per:

— prevenirne la manifestazione,

— localizzarlo,

(1) GU n. C 175 del 23. 7. 1977, pag. 2.
(2) GU n. C 266 del 7. 11. 1977, pag. 45.
(3) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 25.

— controllarlo ai fini della sua eradicazione,

— prevenirne la propagazione.

Articolo 2

1. Gli Stati membri procedono sistematicamente ad accertamenti ufficiali relativi all'avvizzimento batterico della patata, su tuberi di patata (Solanum tuberosum L.) raccolti, immagazzinati e commercializzati nel loro territorio.

Tali accertamenti comprendono almeno controlli ufficiali di tipo visivo su partite selezionate dalle quali sono prelevati campioni di tuberi tagliati.

2. Gli Stati membri assicurano che i sintomi sospetti e la presenza constatata di avvizzimento batterico nelle patate in fase di crescita o nei tuberi raccolti, immagazzinati o commercializzati, vengono segnalati al servizio fitosanitario ufficiale, il quale stabilisce, mediante un controllo almeno visivo comprendente il taglio dei tuberi, se siano necessarie ulteriori indagini.

3. Qualora si constatino, o si sospettino, sintomi della presenza di avvizzimento batterico in occasione dei controlli di cui ai paragrafi 1 e 2, si procede ad accertamenti ufficiali, in base a metodi appropriati, per confermare o smentire la presenza della malattia nelle patate o nei tuberi di cui al paragrafo 2.

4. Qualora nel territorio di uno Stato membro si sospettino sintomi di avvizzimento batterico, tale Stato membro prende le misure idonee ad escludere un'eventuale propagazione della malattia, finché non sarà accertata la fondatezza o l'infondatezza dei sospetti.

5. Un appezzamento, un magazzino, una spedizione o una partita sono considerati contaminati se le prove confermano la presenza della malattia anche in un solo tubero-seme o in una sola patata.

6. L'entità della contaminazione è determinata dal servizio fitosanitario ufficiale dello Stato membro interessato in base a fondati principi scientifici ed ai dati biologici della malattia.

7. Gli Stati membri informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi caso di contaminazione confermata e, almeno una volta all'anno, dei risultati degli accertamenti di cui al paragrafo 1.

I particolari dell'informazione sono da considerarsi riservati. Essi possono essere sottoposti al comitato secondo la procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (1).

8. Secondo la procedura dell'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE, possono essere adottate le seguenti disposizioni relative:

— alle modalità degli accertamenti e dei controlli di cui al paragrafo 1, da effettuare in base a fondati principi statistici e scientifici,

— ai metodi appropriati per gli accertamenti ufficiali di cui al paragrafo 3,

— ai criteri e principi da prendere in considerazione per la determinazione dell'entità della contaminazione, di cui al paragrafo 6,

— alle modalità dell'informazione di cui al paragrafo 7.

Articolo 3

1. Gli Stati membri dispongono che quando, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, è stata confermata una contaminazione che potrebbe colpire la loro produzione di patate, i tuberi-seme di patata possono essere certificati, a norma della direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patata (2), soltanto se sono ottenuti direttamente da tuberi-seme riconosciuti immuni da avvizzimento batterico in occasione di prove ufficiali, o eseguite sotto controllo ufficiale, secondo metodi appropriati.

Dette prove sono eseguite:

— sui tuberi-seme del materiale clonale di partenza, qualora la contaminazione colpisca la produzione di tuberi-seme di patata dello Stato membro o degli Stati membri interessati,

— su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o degli stadi anteriori, in altri casi.

2. Le seguenti disposizioni relative:

— alla dispensa totale o parziale di singoli Stati membri dalle prescrizioni di cui al paragrafo 1,

— alla durata di applicazione delle prescrizioni di cui al paragrafo 1,

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(2) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

— ai metodi appropriati per le prove di cui al paragrafo 1,

— alle modalità di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, primo trattino,

— ai campioni rappresentativi di cui al paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

— alle precauzioni da usare per impedire che vengano colpiti dalla malattia i tuberi-seme di patata ottenuti da tuberi-seme sottoposti a prova,

possono essere adottate in base alla procedura di cui all'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE.

Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono che, se un appezzamento, un magazzino, una spedizione o una partita sono considerati contaminati, si proceda ai controlli ed agli accertamenti, alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3:

— di tutte le colture di tuberi-seme di patata legate per mezzo di un clone alla coltura corrispondente all'unità contaminata e sospettate, per tale relazione clonale, di contaminazione proveniente dalle piante madri,

— di tutte le colture di tuberi-seme di patata che possono essere state contaminate per contatto con oggetti che a loro volta potrebbero essere stati contaminati.

I controlli e gli accertamenti previsti per le colture di tuberi-seme di cui al primo comma, primo trattino, vengono effettuati preferibilmente in base al grado di rischio esistente e ripetuti, se necessario, nell'anno successivo. Essi vertono su tutte le colture di tuberi-seme necessarie per determinare la probabile origine e l'entità della contaminazione delle piante madri.

Articolo 5

1. Gli Stati membri vietano la coltivazione delle patate provenienti da un appezzamento, da un magazzino, da una spedizione o da una partita considerati contaminati, e prescrivono che le medesime vengano manipolate o utilizzate sotto il controllo del servizio fitosanitario ufficiale, in modo da evitare ogni propagazione della malattia, ovvero che siano distrutte.

Le patate che sono coltivate in un'azienda in cui un appezzamento, un magazzino, una spedizione o una partita siano considerati contaminati, e che siano ivi presenti al momento della constatazione della contaminazione, non possono essere utilizzate come tuberi-seme di patata né nell'azienda né al di fuori di essa.

2. Gli Stati membri vietano che in un appezzamento considerato contaminato siano coltivate patate durante i due periodi di vegetazione successivi alla constatazione della contaminazione, e finché nel suolo siano riscontrati tuberi-seme di patata spontanei.

3. Gli Stati membri prescrivono che nelle aziende in cui un appezzamento, un magazzino, una spedizione o una partita sono considerati contaminati nel periodo di vegetazione successivo alla comparsa dell'avvizzimento batterico, sia vietato:

— piantare patate per la produzione dei tuberi-seme,

— piantare patate diverse da tuberi-seme ufficialmente certificati e prodotti in un'altra azienda.

4. Gli Stati membri prescrivono che i fabbricati, i contenitori, i materiali d'imballaggio, i veicoli, gli apparecchi per la manipolazione, la cernita o la preparazione, nonché tutti gli altri oggetti che possono essere stati in contatto, nei sei mesi precedenti, con patate di un'unità contaminata siano distrutti, ovvero puliti e disinfettati, sotto il controllo del servizio fitosanitario ufficiale, prima di essere messi a contatto con altre patate.

5. Gli Stati membri prescrivono che i loro servizi fitosanitari ufficiali delimitino, per un periodo di almeno tre anni dopo l'ultima constatazione della contaminazione, una zona che copra la superficie in cui l'organizzazione delle condizioni di produzione potrebbe causare il propagarsi dell'avvizzimento batterico della patata.

Nella zona di cui al precedente comma gli Stati membri:

— assicurano la sorveglianza, da parte del loro servizio fitosanitario ufficiale, dell'azienda o delle aziende in cui le patate vengono prodotte, immagazzinate o manipolate,

— vietano il sezionamento di tuberi-seme di patata,

— vietano l'uso di macchine piantapatate del tipo «pricker»,

— vietano il trasporto di vegetali o di tuberi di patata, a meno che essi siano risultati immuni da avvizzimento batterico, al momento dei controlli e degli accertamenti eseguiti in conformità dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3,

— adottano le altre misure necessarie per controllare l'avvizzimento batterico della patata in vista della sua eradicazione e per prevenirne la propagazione.

Gli Stati membri prendono qualsiasi misura necessaria per combattere e sopprimere nella zona inte-

ressata l'avvizzimento batterico della patata e per prevenirne la propagazione al di fuori di tale zona.

6. Le disposizioni relative:

— alle modalità per la delimitazione della zona di cui al paragrafo 5,

— alle «altre misure» di cui al paragrafo 5,

possono essere adottate in base alla procedura prevista dall'articolo 16 della direttiva 77/93/CEE.

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 77/93/CEE, uno Stato membro può essere autorizzato, su sua richiesta, ad ammettere deroghe alle prescrizioni previste al paragrafo 3, primo trattino, per parti determinate di un'azienda purché si possa escludere una propagazione della malattia.

Articolo 6

Gli Stati membri vietano la detenzione di colture di «Corynebacterium sepedonicum (Spieck. e Kotth.) Skapt. e Burkh».

Articolo 7

Fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), punto i), della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri possono autorizzare deroghe alle misure di cui agli articoli 4, 5 e 6 per prove o scopi scientifici, nonché per lavori di selezione varietale, purché tali deroghe non compromettano la lotta contro l'avvizzimento batterico della patata e non creino un rischio di propagazione di questa malattia.

Articolo 8

Gli Stati membri possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari o più rigorose in materia di lotta contro l'avvizzimento batterico delle patate o di prevenzione della sua propagazione.

Articolo 9

1. Quando uno Stato membro ritiene che esista un pericolo imminente di introduzione nel proprio territorio dell'avvizzimento batterico della patata da un altro Stato membro, può prendere provvisoriamente le misure supplementari necessarie per cautelarsi contro tale rischio.

Uno Stato membro può inoltre prendere tali misure allorché un altro Stato membro lo informa, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, di un caso di contaminazione confermata.

In entrambi i casi lo Stato membro interessato comunica immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione le misure adottate, corredandole di una motivazione.

2. In base alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 77/93/CEE, viene deciso se le misure adottate da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1 debbano essere soppresse ovvero modificate. Finché il Consiglio o la Commissione non avranno preso una decisione secondo detta procedura, lo Stato membro interessato può mantenere le misure da esso applicate.

Articolo 10

Gli Stati membri adottano, entro il 1° marzo 1981, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. FORMICA